

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 213/CGF – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2012

1° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIGNOR BONETTI IVANO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L.; ALLO STATO DIRETTORE GENERALE A.S.D. SULMONA CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C. E 15 C.G.S., NONCHÉ ALL'ART. 94 N.O.I.F. - NOTA N. 2584/919 PF 10-11 AM/MA DEL 27.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 16.2.2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63/CDN del 16.2.2012, ha inflitto la sanzione dell'inibizione per mesi 12 al signor Ivano Bonetti, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 30 Statuto F.I.G.C. e 15 C.G.S. nonché all'art. 94 N.O.I.F..

Tale decisione veniva assunta perché il signor Bonetti, all'epoca dei fatti contestati nel deferimento, era il direttore sportivo della società Pescara Valle del Giovenco S.r.l., ed in particolare è emerso che in data 26.10.2010 ha adito direttamente all'A.G.O. promuovendo, prima ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale di Avezzano e successivamente in data 19.11.2010, ha promosso un atto di pignoramento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in danno della società Pescara Valle del Giovenco S.r.l., il tutto senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio federale.

Avverso tale provvedimento il signor Ivano Bonetti ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.2.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 15.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Ivano Bonetti, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 13.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 28.2.2012)

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €13.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cremonese/Trapani del 27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 138/DIV del 28.2.2012) per indebita presenza negli spogliatoi, nell'intervallo ed al termine della gara della stessa, di persone non identificate ma riconducibili alla Cremonese; perché propri sostenitori, più volte durante l'incontro, intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale, nonché cori gravemente offensivi, uniti a plateali manifestazioni di scherno, nei confronti del Presidente della Lega; per lancio, durante la gara, di oggetti vari tra cui bottigliette d'acqua, senza conseguenze; i medesimi lanciavano in direzione di un assistente arbitrale un accendino che cadeva a circa mezzo metro dall'assistente stesso; perché, al termine della gara, veniva lanciata una sigaretta accesa colpendo l'arbitro e provocandogli bruciore.

La ricorrente, pur ammettendo la responsabilità oggettiva in relazione ai cori offensivi da parte della sua tifoseria, sostiene che il lancio degli oggetti non deve essere giudicato come atto di violenza tale da porre in pericolo l'incolumità pubblica ma un mero atto di sfogo o comunque tale da non dover esser sanzionato come atto violento e che la responsabilità della società, in relazione a tali atti, va commisurata in relazione al ruolo svolto dalla società stessa rispetto alla prevedibilità in astratto dei fatti occorsi.

La ricorrente chiede pertanto una riformulazione della sanzione in modo meno afflittivo ponendo in evidenza precedenti sanzioni, meno elevate, comminate da questa Corte per fatti più gravi.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur condannando i fatti accaduti come potenzialmente pericolosi, riconosce la sanzione irrogata elevata in relazione alle responsabilità da ascrivere alla società ricorrente,

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. VARGIU LUCA (AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL'ELENCO F.I.G.C.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI - NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Luca Vargiu, Agente di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli in ordine all'effettivo status di calciatore professionista, di Alessandro Venezia, all'atto del conferimento del mandato in data 3.7.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto provati i fatti oggetto del deferimento, ha comminato all'agente per la violazione disciplinare di cui in epigrafe, la sanzione della sospensione per mesi 2 e della ammenda di €5000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Vargiu deducendo che la C.D.N. aveva erroneamente fondato il proprio convincimento su di un riferimento normativo non applicabile alla fattispecie perché a mente dell'art. 19 comma 1 del Regolamento degli agenti di calciatori, all'agente viene conferito il "diritto di curare gli interessi di qualsiasi calciatore", senza alcuna specificazione dello status di quest'ultimo.

Deduce altresì il ricorrente che trattandosi, nel caso del mandato, di un contratto a formazione successiva, poiché soltanto con il deposito presso la segreteria della Commissione

Agenti, il contratto di mandato assume efficacia, è sufficiente che i requisiti costitutivi del contratto sussistano al momento del deposito.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il dato normativo che disciplina la fattispecie è costituito dall'art. 3 del Regolamento vigente che stabilisce che l'agente in forza di un incarico a titolo oneroso "cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica".

Lo status di professionista costituisce pertanto condizione ineludibile per il conferimento del mandato.

Quanto al secondo motivo, l'argomentazione del ricorrente non può essere condivisa, in quanto se è vero che il contratto si perfeziona con il deposito, sta di fatto che secondo la disciplina dell'art. 19 il contratto di mandato assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Non può quindi attribuirsi efficacia ex tunc ad un contratto che nel momento della sua sottoscrizione era privo di un requisito essenziale. Anche perché l'ulteriore atto per il suo perfezionamento, cioè il deposito, è stabilito a tutela di un interesse diverso che concerne la certezza della pubblicità del rapporto di mandato.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Luca Vargiu.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ALESSANDRO VENEZIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 29 COMMI 1 E 2 N.O.I.F. - NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Alessandro Venezia, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con la società A.S. Cesenatico Chimicart e attualmente con la società Valenzana Calcio. per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 29 commi 1 e 2 N.O.I.F. per avere all'atto del conferimento del mandato all'agente Luca Vargiu, dichiarato di essere calciatore professionista, benché rivestisse lo status di calciatore dilettante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto fondato l'atto di deferimento, ha inflitto all'incolpato la sanzione della squalifica per 2 giornate, da scontarsi in gare ufficiali e l'ammenda di €5000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Venezia, sostenendo che avendo svolto sempre l'attività di professionista e rivestito solo temporaneamente la qualità di calciatore dilettante, deve essergli riconosciuta la titolarità di sottoscrivere un mandato ad un agente di calciatori, in conformità dell'art. 28 comma 1 N.O.I.F., che definendo "professionisti" calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità per società della Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C, identifica il concetto di continuità nella attività di calciatore professionista, senza specificare la necessaria assenza di soluzione.

In via gradata chiede il riconoscimento della sua buona fede avendo ritenuto per errore scusabile, che essendo stato a pieno titolo un calciatore professionista, la temporanea permanenza in Serie D non aveva modificato il suo status.

Il ricorso è infondato.

Il carattere della continuità enunciato dall'art. 28 N.O.I.F. sta a significare esattamente l'opposto del dato interpretativo proposto dal ricorrente, in quanto stabilisce che sono professionisti i calciatori tesserati per società professionistiche, naturalmente anche dopo lo svincolo. Non sono tali i calciatori che secondo il successivo articolo 29, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti, proprio come il Venezia che all'atto del conferimento del mandato aveva perso il pregresso status di professionista, rivestendo quello di non professionista in quanto tesserato per un società associata nella L.N.D..

Neppure può essere presa in considerazione la ipotesi dell'errore scusabile, dal momento che il Venezia consapevole di essere un calciatore dilettante, ha dichiarato di essere un professionista e quindi in perfetta malafede..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Venezia.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL SIGNOR NEMBER LUCA SEGUITO GARA LUMEZZANE/PAVIA DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

La società A.C. Lumezzane S.p.A. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la squalifica comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all'esito della gara Lumezzane/Pavia dell'11.3.2012, al tesserato signor Luca Nember e così articolata: inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.12.2012 e pagamento dell'ammenda di € 3.000,00.

La sanzione è stata così motivata dal Giudice di prime cure *“perché al termine della gara, benché in stato di squalifica, entrava negli spogliatoi con fare impetuoso e minaccioso e dopo aver sferrato calci e pugni contro la porta dello spogliatoio della terna arbitrale, tentava di entrarvi pronunciando frasi offensive e minacciose; lo stesso veniva fermato dagli addetti alla sicurezza e da un addetto federale, verso il quale si scagliava con frasi offensive e minacciose, sferrandogli uno schiaffo che veniva schivato; tale comportamento veniva reiterato e solo l'intervento delle forze dell'ordine, che lo identificavano, poneva fine al comportamento stesso; allontanato, in tal modo, dagli spogliatoi, vi rientrava forzando gli addetti alla sicurezza e si scagliava contro l'addetto federale nuovamente raggiunto da frasi offensive e minacciose (r.A,cc,proc.fed.)”*.

Nella memoria difensiva la società chiede una sensibile riduzione della sanzione comminata, soprattutto all'esito di una comparazione con altra inibizione inflitta, per comportamento similare, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, ad altro dirigente della società.

Istruito il ricorso, la discussione è avvenuta nell'odierna riunione, con la partecipazione, per delega, dell'avv. Michele Cozzone il quale ha concluso per una congrua riduzione della sanzione in relazione alla mancanza di effettive conseguenze fisiche.

La Corte esaminati gli atti e valutate, nel loro complesso, le argomentazioni difensive offerte dalla reclamante reputa che, in relazione ai fatti descritti – con precisione e concordanza di ricostruzione -, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia assolutamente da condividere.

Non può essere condivisa, invece, la memoria della reclamante allorché, al di là della comprensibile funzione difensiva, offre una descrizione dell'accaduto che non trova piena rispondenza nella descrizione degli stessi fatti operata dall'arbitro – il cui referto fa piena prova –, dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale.

E' da contestare, in primo luogo, la premessa che il signor Nember, già in stato di squalifica, non ha solo “tentato” di accedere allo spogliatoio dell'arbitro ma vi è acceduto venendo fermato, sulla soglia, dall'intervento degli addetti alla sicurezza; non ha solo “ingiuriato” la terna arbitrale e, nello svincolarsi dalla stretta degli stessi addetti, ha “inevitabilmente coinvolto” il commissario di campo ma ha, quanto ai primi, rivolto loro ripetute espressioni gravemente ingiuriose, rafforzate nel loro intento offensivo e minaccioso dai ripetuti colpi inferti alla porta dello spogliatoio ed ha, con forza e veemenza, tentato di colpire in modo diretto e non casuale il commissario di campo con un

pugno/schiaffo, non riuscendovi solo per la tempestiva e concomitante reazione di quegli e degli stewards.

Detto questo, la Corte non ritiene di poter accedere alla tesi della reclamante che il complesso comportamento del sig. Nember possa essere qualificato solo come "ingiuria" perché la normale qualificazione di tale fattispecie, nella sua definizione penalistica, trascende dalle concrete azioni poste in essere dal signor Nember, che non si è limitato ad offendere l'onore, il prestigio ed il decoro degli ufficiali di gara e degli altri rappresentanti federali, ma ha accompagnato le sue riprovevoli espressioni con una serie continuata e reiterata di tentativi di portare violenza alle cose e alle persone, non riuscendovi solo per il tempestivo intervento di terzi e non per commendevole ravvedimento.

Quello tenuto dal signor Nember, in un momento (prolungato) di incomprensibile e irrefrenabile esagitazione, non può essere neanche comparato con quello dell'altro dirigente, parimenti sanzionato, che è stato proposto dalla società come favorevole paragone poiché, in quel caso, l'attore non ha tentato di portare violenza ad alcuno ma ha solo, pur ripetutamente e con veemenza, oltraggiato tutti coloro che, in qualche modo, rappresentavano la Federazione.

Nell'occorso, sicuramente censurabile, non vi è stata, perciò, necessità di impedire – con ricorso ad atti cogenti – manifestazioni di violenza fisica, come nel caso del signor Nember e ciò giustifica la diversa sanzione inflitta.

Diversità che non può, ad onor del vero, essere rappresentata dal modestissimo aggravio di sanzione prospettato dalla reclamante con riferimento a quella irrogata all'altro dirigente.

La Corte, pur nella considerazione che un risultato sportivo sperato e non concretizzatosi possa generare amarezza, non può non stigmatizzare la successione degli atti violenti descritti, che sfugge ad ogni possibilità di umana e giuridica giustificazione proprio per l'intrinseca forza lesiva della complessiva azione del signor Nember il quale, come dirigente, dovrebbe contribuire e intervenire per correggere e reprimere - e non crearle - condotte inconciliabili con i principi sportivi.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.12.2012 e l'ammenda di € 3.000,00, sia ampiamente congrua e che, conseguentemente, vada respinto il reclamo proposto dalla A.C. Lumezzane S.p.A..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATEOS MARCELLO SEGUITO GARA BASSANO V./FERALPISALÒ DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012, ha inflitto al signor Marcello Mateos la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, a seguito della gara Bassano Virtus/Feralpisalò dell'11.3.2012.

Il Bassano Virtus 55 Soccer Team S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che le affermazioni proferite dal tesserato dovrebbero considerarsi come un unico atto di critica smodata, inurbana, nei confronti dell'operato della terna arbitrale; il comportamento dell'atleta si sarebbe sviluppato in pochi secondi alla stregua di una reazione istantanea al provvedimento del direttore di gara, connotandosi, pertanto, come un *unicum* e non come reiterazione della medesima condotta antidoverosa.

La società, pertanto, ha ritenuto eccessiva e sproporzionata la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara ed a tal fine ha fatto anche riferimento alla giurisprudenza di settore.

In conclusione, la reclamante ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica del calciatore a 2 giornate, anche commutazione delle residue giornate in sanzione pecuniaria, e, in via

subordinata, la riduzione della squalifica a 3 giornate, anche con commutazione della residua giornata in sanzione pecuniaria.

La sanzione della squalifica per 4 gare effettive al signor Marcello Mateos è stata inflitta “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive”.

La descrizione dell’accaduto è riportata nei referti dell’arbitro e dell’AA1.

Dal rapporto dell’arbitro, emerge che è stato espulso al 33’ del secondo tempo il n. 7 Marcello Mateos “su segnalazione dell’AA1 (vedi referto). Dopo la notifica lo stesso Mateos Marcello continuava a proferire ingiurie prima nei confronti del collega AA1 e poi mi urlava ‘sei un pezzo di m.....! B.....!’”.

Nel rapporto dell’Assistente Arbitrale, è indicato che “Al 33° del 2° tempo ho segnalato all’arbitro che il calciatore n. 7 della società ‘Bassano’ signor Mateos Marcello si rivolgeva a me dicendo ‘siete degli scarsi di m....’ da una distanza di 3 metri circa. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare (espulsione) da parte dell’arbitro, il signor Mateos mi veniva incontro con atteggiamento minaccioso dicendomi ‘sei un pagliaccio, sei una testa di c...., ridicolo!’”.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, con riduzione della sanzione e fissazione della squalifica a 3 gare effettive.

L’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. prevede che la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara sia sanzionata con la squalifica minima per 2 giornate.

Nel caso di specie, la sanzione dalla squalifica è stata irrogata per 4 giornate per la condotta tenuta dall’atleta dopo la notifica del provvedimento di espulsione, in quanto ha continuato a rivolgere reiterate frasi offensive agli ufficiali di gara.

La gravità della condotta del signor Mateos è incontestata; tuttavia, la Corte ritiene che la squalifica per 4 giornate di gare sia sproporzionata e che sia più congrua la riduzione della stessa a 3 giornate di gara.

Infatti, come condivisibilmente sostenuto nel reclamo, la condotta del signor Mateos può ritenersi caratterizzata dal vincolo della continuazione, il che, se non ne esclude la accentuata gravità - per non essersi esaurita con la prima ingiuria ma per essere proseguita per gli istanti successivi alla notificazione del provvedimento di espulsione e per essere stata rivolta sia all’arbitro che all’assistente arbitrale – può però essere apprezzata come un’attenuante e consente di ritenere congrua l’applicazione di 1 sola giornata aggiuntiva di squalifica, rispetto al minimo di 2 previsto dalla richiamata norma del C.G.S., e, di conseguenza, di ritenere sproporzionata l’applicazione di due giornate aggiuntive di squalifica.

D’altra parte, che la condotta del calciatore sia da ritenere connotata dal vincolo della continuazione, oltre che dalla sequenza logica e cronologica degli eventi, risulta con immediatezza dallo stesso rapporto dell’arbitro in cui si evidenzia che, dopo la notifica (dell’espulsione), lo stesso Mateos Marcello “continuava” a proferire ingiurie.

Pertanto, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo, ritiene equo ridurre la sanzione inflitta e determinare la squalifica in 3 gare effettive.

Al parziale accoglimento del reclamo, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 ST S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione inflitta al calciatore Mateos Marcello a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL NEAPOLIS MUGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.7.2012. INFLITTA AL SIGNOR MOXEDANO MARIO SEGUITO GARA NEAPOLIS/PAGANESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività

in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.7.2012 al signor Moxedano Mario.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Nespoli/Paganese dell'11.3.2012, il Moxedano colpiva con calci e pugni un proprio tesserato dopo aver rivolto allo stesso frasi minacciose.

Avverso tale provvedimento la società Neapolis Mugnano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.3.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 30.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dal Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli (Napoli) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA CARPI/SORRENTO DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 20.3.2012)

E' stato proposto reclamo dalla Sorrento Calcio S.r.l., di Sorrento, avverso la squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al calciatore Gianluca Nocentini, con la motivazione "*per condotta gravemente scorretta verso gli avversari al termine della gara e per aver rivolto all'arbitro una frase offensiva*".

La sanzione trova fondamento nella condotta tenuta dal calciatore al termine della gara allorché, come si rileva dal referto arbitrale, nell'atrio degli spogliatoi aveva, dapprima, rivolto una frase ingiuriosa e provocatoria agli avversari e, successivamente, indirizzato all'arbitro – che stava annotando quanto il Nocentini aveva pronunciato - altra frase gravemente offensiva.

La reclamante, nelle motivazioni del ricorso a questa Corte, assume che l'episodio sarebbe stato male "interpretato" dall'arbitro e, comunque, eccessivamente sanzionato senza tener in conto il clima fortemente agonistico nel quale si era svolto l'incontro.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, alla quale non ha partecipato rappresentante della società.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

Premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato, deve rilevarsi come la condotta imputata al signor Nocentini sia ampiamente meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata.

Il referto del direttore di gara riporta, in modo incontrovertibile e incontrovertibile, la condotta tenuta dal calciatore, connotata da sicura valenza offensiva e provocatoria, esaltata proprio da quel clima di intenso agonismo in cui si è svolta la partita, sul quale anche la stessa reclamante concorda.

Non si tratta, come vorrebbe accreditare la società, di una frase "molto generica", pronunciata in un momento di "delusione" per l'esito sfavorevole della gara ma di una puntuale e grave offesa, rivolta alla generalità degli avversari, peraltro non priva di connotazioni genericamente razziali, consciamente pronunciata dal Nocentini, animato – come ammette la società – da "un minimo di rancore" per lo sfavorevole risultato dell'incontro.

Ad avviso di questa Corte, proprio il contesto fortemente emotivo doveva costituire, da un

lato, una sufficiente ragione per consigliare una prudente condotta e, dall'altro, la stessa ingiuriosa provocazione poteva essere occasione per produrre consequenziali reazioni, verosimilmente evitate solo per il tempestivo e ragionevole intervento dell'allenatore in seconda della società reclamante.

Né si è trattato di una singola e istantanea manifestazione in quanto essa ha trovato il proprio completamento nell'ingiuriosa e minacciosa espressione rivolta poi al direttore di gara, interpretabile come tentativo di indurlo a non compiere il proprio dovere di referto e non, come vorrebbe la reclamante, come innocente proposizione di una domanda su cosa stesse annotando.

Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal signor Nocentini, offensiva nei confronti degli avversari prima e del direttore di gara poi, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall'art. 19.4 C.G.S., con il conseguente rigetto del reclamo posto dalla società Calcio Sorrento S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL SIG. TAMBONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 20 E 24 REGOLAMENTO S.G.S. E 44, 45 E 46 N.O.I.F. – NOTA N. 4910/205PF11-12/AM/MA DEL 30.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 70/CDN del 13.3.2012)

Ricorre il Dott. Giuseppe Tambone avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n°. 4910/205PF11 del 30.1.2012) per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 20 e 24 regolamento S.G.S. e 44, 45 e 46 N.O.I.F., per aver posto in essere volontariamente e consapevolmente una condotta antiregolamentare, avendo chiesto, anche nella sua qualità di direttore generale della società Giulianova Calcio S.r.l., somme di denaro non dovute per il calciatore Travaglini Christian.

Nella decisione impugnata la Commissione disciplinare ha ritenuto che il Dott. Giuseppe Tambone all'epoca dei fatti contestati nel deferimento fosse il direttore generale della società calcistica ed avesse richiesto in data 13.8.2010 al padre del calciatore la somma di €2.700,00 con la giustificazione di dover pagare l'iscrizione e le rate mensili al convitto nazionale Melchiorre Delfico per il figlio.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione impugnata, ha inoltre accertato che il Dott. Giuseppe Tambone, contrariamente a quanto riferito al padre del calciatore, non aveva inizialmente eseguito il versamento della retta scolastica e solo in un secondo momento, dopo esplicita richiesta di chiarimenti da parte del padre (al quale il convitto aveva comunicato che nulla ancora era stato pagato), aveva provveduto a tale pagamento, quantificato dal convitto dell'importo di € 1.350,00, più contenuto della somma in precedenza ricevuta. Infine la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto accertata la circostanza che il deferito avesse consegnato al calciatore una busta contenente una ricevuta di €3.300,00 in data dal 30.12.2010, dattiloscritta su carta intestata della società Giulianova Calcio e relativa sempre a presunte spese ed oneri di immatricolazione, tesseramento, nonché oneri assicurativi della F.I.G.C..

Nel proprio ricorso il deferito ha esposto, tra l'altro, che al momento dell'incontro con il padre del calciatore (13.8.2010) egli non aveva alcun rapporto di tesseramento o contrattuale con la società Giulianova Calcio, essendo tali due vincoli sorti solo successivamente, in data 1.9.2010. Ha aggiunto che la dazione di denaro in questione sarebbe avvenuta nell'ambito di un rapporto amicale con il padre del calciatore che, risiedendo in Canada, gli aveva affidato tale somma per sovvenire alle esigenze del figlio ed ha dichiarato che tale rapporto si è concluso, con la restituzione alla famiglia del calciatore dell'eccedenza rispetto alla somma minore pagata al convitto, come risulta dalle dichiarazioni liberatorie del signor Nicola Travaglini, in atti.

Sentite le parti all'udienza, la Procura si è richiamata ai precedenti scritti ed ha sottolineato come la responsabilità del deferito emergerebbe da quanto dichiarato dal padre del calciatore nella originaria dichiarazione rilasciata al rappresentante della Procura; la difesa del deferito e questi personalmente hanno ribadito la natura amicale dell'incarico di gestione del denaro, la correttezza dell'operato ed hanno sottolineato che la vicenda è stata strumentalizzata dalla società calcistica quale pretesto per giungere alla interruzione del rapporto contrattuale con il Dott. Tambone, interruzione dichiarata illegittima dalla giurisdizione arbitrale adita.

La Corte ritiene che l'impugnazione vada accolta.

In primo luogo, va osservato infatti che al momento della dazione di denaro, da parte del signor Nicola Travaglini al Dott. Tambone, questi non rivestiva incarichi sociali e dunque ciò depone nel senso della natura privatistica del rapporto, ancorché il tenore delle deposizioni del padre del calciatore escluda la natura meramente amicale dello stesso.

In secondo luogo, va osservato che il successivo svolgersi del rapporto tra il Dott. Tambone e la famiglia Travaglini, malgrado non emerga dagli atti una esecuzione del mandato pienamente trasparente e lineare, non consente di ravvisare in capo al deferito una ulteriore condotta censurabile posta in essere nella propria qualità, *medio tempore* assunta, di dirigente sportivo: l'unico supporto documentale in tal senso, valorizzato dalla Procura, e cioè la ricevuta per €3.300,00 redatta su carta intestata della società calcistica e datata 30.12.2010, non pare infatti riconducibile al Dott. Tambone, avendone questi disconosciuto la sottoscrizione (peraltro illeggibile) e risultando addirittura errato l'indirizzo della società Giulianova Calcio risultante nell'intestazione.

Da ultimo, rileva la Corte che non possono trarsi elementi idonei a fondare l'irrogazione delle sanzioni a carico del deferito nella originaria deposizione del signor Nicola Travaglini, avendo questi successivamente rilasciato dichiarazioni di tenore contrario, così risultando, per quanto qui rileva, soggetto non completamente attendibile.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Tambone annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete